

Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

“Attuazione Protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei Vaccini Antinfluenzali nel corso della Campagna antinfluenzale 2022-2023”

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 883 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione e l’art. 117 in particolare;

Vista la determinazione 3 marzo 2005 - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome concernente il piano nazionale vaccini vigente;

Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2008, livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) che nella parte relativa alla prevenzione collettiva e sanità pubblica prevede la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5, “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;

VISTO il D.P. Reg. n. 621 del 3 Marzo 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale, del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale della Salute, all’Ing. Mario La Rocca;

Visto il D.D.G. n°1688 del 29 agosto 2012, di costituzione di un “Tavolo Tecnico regionale Vaccini”;

Visto il D.A. n° 2198 del 18 dicembre 2014 con il quale viene recepito il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018;

Visto il D.A. n. 947 del 29 maggio 2015 di approvazione del Piano Regionale della Prevenzione 2014 – 2018;

Visto il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, approvato in Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 19 Gennaio 2017;

Visto il D.A. n° 1004 del 22 Maggio 2017, Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, nella seduta del 19 Gennaio 2017, Rep. Atti 10/CRS, sul documento recante "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019" (PNPV);

Visto il D.A. n. 1965 del 10 Ottobre 2017, "Adeguamento del Calendario Vaccinale Regionale al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019";

Vista la nota del Ministero della Salute, prot. n° GAB0005191-P-10/05/2017, di trasmissione dell'accordo sancito nella seduta del 23 febbraio 2017 dalla conferenza Stato, Regioni e Province autonome in merito ai "criteri di ripartizione delle somme di cui all'art. 1, comma 408 della legge 11 dicembre 2016, n° 323, per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto di nuovi vaccini ricompresi nel PNPV 2017-2019";

Visto il Decreto Legge 7 giugno 2017, n° 73, convertito con modificazione dalla Legge 31 Luglio 2017, n° 119, recante: "Disposizioni Urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

Vista la Circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n° 0025233-16/08/2017, avente per oggetto: Circolare recante prime indicazioni operative all'attuazione del Decreto Legge 7 giugno 2017, n° 73, convertito con modificazione dalla Legge 31 Luglio 2017, n° 119, recante: "Disposizioni Urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

Vista la Circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n° 0023831-07/08/2018, avente per oggetto: "Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza";

Vista la circolare ministeriale "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2022/2023", trasmessa con nota prot. n° 0031738-06/07/2022 DGPRES-DGPRES-P, che stabilisce le modalità e tempi di conduzione della campagna vaccinale 2022-2023, individuando i vaccini da utilizzare e le categorie di soggetti a cui offrire in maniera attiva la vaccinazione antinfluenzale;

Visto il D.A. n. 786 dell'8 Settembre 2022, "Campagna di Vaccinazione antinfluenzale 2022-2023 – Coinvolgimento dei MMG e PLS".

Considerato che la scelta sanitaria della politica regionale, nel campo delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione, è stata ed è quella precedentemente indicata e che tale scelta ha indotto la Regione Siciliana, nel tempo, ad individuare ed a seguire nuovi modelli e nuovi percorsi in sanità che sono stati validati dai risultati conseguiti;

Considerato che le campagne di vaccinazione, se correttamente condotte, hanno dimostrato un profilo di costi/benefici estremamente favorevole e vantaggioso;

Considerato che diversi studi recentemente condotti su centinaia di migliaia di soggetti in Brasile, Italia, USA, UK hanno dimostrato una riduzione variabile tra il 10 ed il 20% dei ricoveri in T.I. e della mortalità da SARS-CoV-2 nei soggetti vaccinati contro l'influenza stagionale;

Considerato che gli operatori sanitari risultano essere tra le categorie maggiormente esposte al contagio ed essi stessi sono potenziale veicolo di infezione nei diversi contesti assistenziali ed anche comunitari, ivi incluse le strutture residenziali di lungo degenza, socio sanitarie o socio assistenziali, che si sono dimostrate un ambiente preferenziale per la diffusione del SARS-CoV-2;

Considerata di fondamentale importanza l'attività di prevenzione primaria ed il controllo delle infezioni occupazionali a tutela della salute degli stessi operatori sanitari, ma anche per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi ai pazienti, ad altri operatori, ai familiari ed in generale alla collettività in una peculiare situazione di emergenza internazionale;

Considerato che nella stagione influenzale 2022/2023 è probabile una co-circolazione di virus influenzali con il SARS-CoV-2, si rende necessario ribadire l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti ad alto rischio di tutte le età, al fine di ridurre la circolazione dell'influenza, la pressione sul Servizio Sanitario, semplificare la diagnosi differenziale con il SARS-CoV-2 e la gestione dei casi sospetti. La vaccinazione contro l'influenza stagionale, in vista del prossimo autunno-inverno, è ancora più importante non solo per poter distinguere tra le due infezioni, ma anche perché i virus influenzali facilitano l'ingresso del coronavirus nei polmoni tramite una sovra-espressione di recettori ACE 2 nelle cellule epiteliali alveolari. Una recente esposizione al virus dell'influenza potrebbe, pertanto, peggiorare l'esito di Covid-19 e rendere più impegnativo il decorso della malattia. In aggiunta, in una situazione post influenzale, il sistema immunitario già indebolito rende il soggetto molto più suscettibile ad una eventuale infezione secondaria;

Ravvisata la necessità di assumere tutte le misure necessarie a contrastare le malattie infettive prevenibili con vaccinazione al fine di evitare, oltre i casi di malattia, le complicanze e i loro esiti invalidanti ed anche gli eventuali casi di morte;

Ritenuto che la scelta di offrire le vaccinazioni gratuitamente ed attivamente è coerente con gli indirizzi politici di accessibilità, equità ed universalità e rappresenta una scelta di civiltà mirata a ridurre ed evitare le disuguaglianze;

Ritenuto che una campagna di vaccinazione antinfluenzale che raggiunga i valori di copertura minimi richiesti (75%) e/o quelli raccomandati (95%) nelle popolazioni target individuate (over 65, soggetti con comorbidità, operatori sanitari, bambini) consentirebbe di ridurre il carico di infezioni respiratorie nella popolazione durante la stagione fredda ed il burden delle stesse sul SSR, di limitare l'assenteismo dal lavoro degli operatori sanitari e di ridurre anche il rischio degli stessi di contrarre l'infezione ed essere veicolo di trasmissione per i malati e di agevolare la diagnosi differenziale con il COVID-19;

Viste le indicazioni ministeriali fornite con la circolare del 6 Luglio 2022 che hanno incentrato l'attenzione sulla necessità di proteggere, in modo specifico, i soggetti con età superiore o pari a 65 anni, ai soggetti a rischio, ai soggetti appartenenti alle categorie di pubblico interesse collettivo, nonché ai bambini a partire da i sei mesi di età e alle donne a qualsiasi trimestre di gravidanza, attraverso la campagna di vaccinazione antinfluenzale;

Considerato che, con il D.A. n. 585 del 23 giugno 2021, è stato approvato il *“Protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per la somministrazione del vaccino anti Sars Cov 2”*;

Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 28 luglio 2022, “tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e Federfarma e Assofarm e Farmacie Unite, per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti Covid-19, dei vaccini antinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo”;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il Protocollo di Intesa tra la regione Siciliana, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei Vaccini anti-influenzali, ai sensi del sopracitato Protocollo d'intesa nazionale;

Decreta

Art. unico

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, è approvato “*il Protocollo di Intesa tra la regione Siciliana, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei Vaccini anti-influenzali*”, che costituisce parte integrante del presente decreto, in merito alla somministrazione del vaccino antinfluenzale nel corso della campagna antinfluenzale 2022- 2023, come previsto dal D.A. n. 786 dell'8 Settembre 2022: “*Campagna di Vaccinazione antinfluenzale 2022-2023 – Coinvolgimento dei MMG e PLS*”.

Il presente decreto viene trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana per la pubblicazione, per estratto, in parte I e al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo 07/10/2022

Il Dirigente del servizio 7 DPS
Dott. Pasquale Cananzi

**PASQUALE
CANANZI** Firmato digitalmente da
PASQUALE CANANZI
Data: 2022.10.07
11:55:54 +02'00'

Il Dirigente del servizio 4 DASOE
Dott. Mario Palermo

MARIO PALERMO Firmato digitalmente da MARIO PALERMO
Data: 2022.10.07 11:14:54 +02'00'

Il Dirigente Generale D.A.S.O.E.
Ing. Mario La Rocca

**MARIO LA
ROCCA** Firmato
digitalmente da
MARIO LA ROCCA
Data: 2022.10.07
12:06:41 +02'00'

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA, FEDERFARMA E ASSOFORM PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI FARMACISTI DEI VACCINI ANTINFLUENZALI

La Regione Siciliana – Assessorato della Salute, rappresentata dall'Ing. Mario La Rocca, legale rappresentante del D.A.S.O.E., domiciliato per la carica in Palermo, Via Mario Vaccaro n. 5

e

La Federfarma Sicilia, in persona del Dr. Gioacchino Nicolosi, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale in Via Androne, 76 – 95124;

L'Assofarm, in persona del Dr. Fabio Sciuto, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale in Via Onorevole Sebastiano Cristaldi n. 1 95028 Valverde (CT);

Premesso che:

- il presente protocollo d'intesa stabilisce le condizioni, i requisiti di sicurezza e le modalità di effettuazione dei servizi sanitari di cui all'art.1, comma 2, lettera *e-quater*, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.153 - così come introdotta dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 4 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 - assicurati dalle farmacie con oneri a carico degli assistiti non aventi diritto;
- le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidis sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi – ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”- propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità e alla prevenzione;
- il farmacista, quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.258, risulta abilitato all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali antinfluenzali a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell'art.5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 agosto 2021, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126;
- il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 28 luglio 2022 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e Federfarma e Assofarm, parte integrante del presente protocollo prevede la somministrazione dei vaccini anti Covid-19 e dei vaccini antinfluenzali da parte dei farmacisti adeguatamente formati;
- il suddetto protocollo d'intesa nazionale prevede un compenso spettante alle farmacie per

l'atto professionale per singolo inoculo pari ad euro 6,16 mentre, in caso di vaccinazione anti-influenzale a soggetti non eleggibili, sono a carico di quest'ultimi sia il compenso per l'inoculo che il prezzo al pubblico di acquisto del vaccino;

- il vaccino si somministra in farmacia esclusivamente ai soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa acquisizione del consenso informato attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto da sottoporsi alla somministrazione vaccinale come stabilito **nell'Allegato 4** del presente Protocollo d'intesa;
- ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro) in ogni farmacia con dipendenti è presente un addetto al primo soccorso, opportunamente formato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388;
- l'offerta della somministrazione dei vaccini antinfluenzali presso le farmacie convenzionate avverrà nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse, a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.153.

le Parti firmatarie del presente Protocollo concordano:

- di avviare, per la stagione 2022/2023, la somministrazione dei vaccini antinfluenzali da parte delle farmacie convenzionate a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e-quater, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, così come introdotta dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 4 marzo 2022, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.
- che le vaccinazioni verranno eseguite, da parte delle farmacie, nei confronti della popolazione target (c.d. soggetti eleggibili o "aventi diritto", per i quali la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente) che non si trova nelle condizioni di inidoneità alla somministrazione vaccinale di cui all'**Allegato 2**;
- che la popolazione target è individuata preferibilmente in un range di età compreso tra i 18 e i 65 anni;
- che la somministrazione di vaccini è eseguita previa verifica dell'identità ed esibizione da parte dell'interessato della Tessera Sanitaria o del codice STP/ENI e previa acquisizione del consenso informato al trattamento sanitario e valutazione della idoneità/inidoneità del soggetto richiedente a sottoporsi alla vaccinazione, sulla base delle informazioni raccolte di cui **all'Allegato 2** del protocollo d'intesa nazionale. Rientrano nell'elenco delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata ed offerta gratuitamente le persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza (vedi Circolare Ministeriale del 6 Luglio 2022e Tabella 1 ricompresa **nell'Allegato 1** del D.A. n. 786 dell'8 Settembre 2022);

- che le farmacie che aderiranno alla campagna vaccinale - nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 - dovranno darne comunicazione secondo i termini e le condizioni riportati nell'**Allegato 1** al presente Protocollo d'intesa;
- che la somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali antinfluenzali ai sensi di quanto previsto dall'art.2 comma 2 del protocollo d'intesa nazionale. Prima di procedere con la vaccinazione il farmacista verifica pregresse somministrazioni di analoga tipologia di vaccini mediante attestazioni/documentazioni esibite dal cittadino. Qualora il cittadino abbia già ricevuto analoghe tipologie di vaccini lo dichiara nella scheda raccolta informazioni. In tal caso, il farmacista non potrà quindi procedere alla somministrazione vaccinale;
- che l'esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell'**Allegato 3** del presente Protocollo, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi, da concordare con l'ASP competente per territorio, per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale dei vaccini di cui al decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018;
- che le attività di vaccinazione, da effettuarsi preferibilmente dietro appuntamento, sono eseguibili in area interna alla farmacia, opportunamente arrediata, purché separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza e allo svolgimento delle attività ordinarie della farmacia. La vaccinazione può anche essere eseguita in apposite aree, locali o strutture esterne di pertinenza della farmacia, con le modalità previste all'art. 4 del protocollo d'intesa nazionale. È comunque possibile somministrare il vaccino a farmacia chiusa. La farmacia è tenuta a stabilire adeguati intervalli di somministrazione tra una persona e l'altra al fine di sanificare adeguatamente le superfici di contatto;
- che la somministrazione della dose vaccinale in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto da sottoporre alla somministrazione vaccinale, come stabilito **nell'Allegato n. 2** del presente Protocollo;
- che il farmacista abilitato, previa verifica della corretta conservazione del vaccino, somministra il vaccino nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, rispettando le modalità di esecuzione riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo che verrà reso disponibile. All'atto della vaccinazione il farmacista è tenuto ad utilizzare adeguati sistemi di protezione individuale e verificare il rispetto da parte del cittadino delle misure di sicurezza e dei comportamenti igienici richiesti e preventivamente comunicati all'atto della prenotazione della vaccinazione;
- che il farmacista assicura la permanenza ed il monitoraggio del soggetto sottoposto alla vaccinazione nella farmacia in apposita area di rispetto, anche esterna ai locali della farmacia, per un tempo di 15 minuti successivi all'esecuzione del vaccino, per assicurarsi che non si

verifichino reazioni avverse immediate; in caso di reazione anafilattica dovuta alla vaccinazione, il farmacista fornisce l'occorrente supporto di emergenza avvisando immediatamente il numero per le emergenze sanitarie (118) o, nei territori in cui è attivo, il numero unico per l'emergenza (NUE 112), attenendosi alle indicazioni fornite nell'immediato. In farmacia, sono comunque presenti materiali sanitari, presidi sanitari e farmaci di pronto intervento, periodicamente controllati nelle scadenze e funzionalità, ordinariamente presenti per le attività di vaccinazione ed intervento su possibili eventi avversi collegati o meno alla vaccinazione;

- che eventuali reazioni avverse conseguenti alla vaccinazione devono essere tempestivamente segnalate da parte del farmacista o direttamente dallo stesso paziente sul modulo on-line disponibile sul sito dell'AIFA;
- che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari ad euro 6,16 (sei/16) per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale antinfluenzale ai sensi di quanto previsto dal protocollo di intesa nazionale. Nessuna remunerazione sarà dovuta per le attività di prenotazione della prestazione vaccinale;
- che per le somministrazioni dei vaccini antinfluenzali a favore dei soggetti non eleggibili (coloro che non rientrano nelle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale), purché di età non inferiore ai diciotto anni, la farmacia assicurerà la prestazione del singolo inoculo vaccinale al medesimo corrispettivo di euro 6,16 (sei/16) con oneri a carico del soggetto richiedente, che corrisponderà, altresì, il prezzo al pubblico di acquisto del vaccino antinfluenzale di cui la farmacia si sarà autonomamente approvvigionata. Le prestazioni vaccinali di cui al presente Protocollo sono da intendersi esenti IVA ai sensi dell'articolo 10, punto 18, del DPR 633/1972. Anche in questo caso, in conformità al Protocollo Nazionale, il farmacista provvederà alla registrazione dell'avvenuta vaccinazione con le modalità concordate con l'ASP territorialmente competente;
- che le farmacie aderenti riceveranno, compatibilmente con la disponibilità del vaccino, un primo stock pari a 20 confezioni monodose che sarà reintegrato con un valore di sottoscorta, pari a 10 confezioni;
- che la liquidazione dei corrispettivi di cui al paragrafo precedente avverrà, ad opera delle AA.SS.PP., per competenza annuale al 31 dicembre 2022, per i vaccini somministrati nel corso dell'anno 2022 ed al 30 marzo 2023 per i vaccini somministrati nei primi due mesi dell'anno 2023;
- che la Distribuzione alle farmacie da parte delle AA.SS.PP. avverrà con le modalità già in essere in ambito regionale (D.A. n. 786 dell'8 Settembre 2022) ed in particolare, prima fornitura: n. 20 confezioni monodose di vaccino, successivamente, alla presentazione dell'elenco dei 20 soggetti già vaccinati, distinti per tipologia, sarà consegnato il numero di dosi di vaccino programmato e comunque, non meno di dieci confezioni monodose;

- che le farmacie sono responsabili della custodia del vaccino acquistato dalla ASP e garantiscono i requisiti previsti per la corretta conservazione, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione;
- che le farmacie si impegnano ad utilizzare i vaccini acquistati dalle AA.SS.PP. esclusivamente per i cittadini aventi diritto (popolazione target);
- che le farmacie si impegnano a restituire all'ASP, tutte le dosi non utilizzate, entro 15 giorni dalla consegna, al fine di renderle fruibili presso i centri vaccinali aziendali;
- che tutte le dosi di vaccino inutilizzate devono comunque essere rese all'ASP entro e non oltre il 28 Febbraio 2023 e che qualora le dosi residue non siano restituite entro tale data, saranno addebitate alla farmacia;
- che le farmacie aderenti, nel pieno rispetto della tempistica prevista **nell'Allegato 1** del D.A. n. 786 dell'8 Settembre 2022, forniscano all'ASP, competente per territorio, con le modalità indicate dalla Circolare del Ministero della Salute, entro la data del 15 gennaio 2023 i dati inerenti le vaccinazioni effettuate fino al 31 dicembre 2022; mentre, entro la data del 16 marzo 2023, dovranno essere rendicontati i dati inerenti le vaccinazioni effettuate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2023;
- che le Farmacie aderenti sono individuate dalle Aziende Sanitarie di riferimento, in qualità di responsabili del trattamento dei dati;
- che all'assistito che si reca in farmacia deve essere consegnato per la compilazione il modulo recante il consenso informato al trattamento ed il modulo comprendente l'informativa del trattamento dei dati (**Allegato 4**). Il farmacista o il personale amministrativo, sotto la supervisione del titolare o del direttore della farmacia, assolve ad eventuali obblighi di comunicazione di dati, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali;
- che prima della somministrazione del vaccino, il farmacista deve provvedere alla verifica dell'idoneità/inidoneità del soggetto da sottoporre alla somministrazione vaccinale tramite la compilazione della scheda anamnestica.

La validità del presente Protocollo, con avvio a far data dal Decreto di Approvazione, si intende estesa fino al completamento della campagna vaccinale per la stagione 2022-2023.

Documenti Allegati – Parte integrante della presente Protocollo di Intesa:

- Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e Federfarma e Assofarm, sottoscritto in data 28 luglio 2022;
- Decreto Assessoriale n. 786 dell'8 settembre 2022;
- Allegato 1 – Modulo di comunicazione adesione;
- Allegato 2 – Modulo di consenso alla vaccinazione antinfluenzale;
- Allegato 3– Misure di Sicurezza per effettuare in farmacia il servizio di somministrazione dei vaccini antinfluenzali;
- Allegato 4 – Modulo di consenso al trattamento dei dati;

Palermo 04 Ottobre 2022

Per la Regione Siciliana: il Dirigente Generale D.A.S.O.E.: _____

MARIO LA
ROCCA

Firmato digitalmente da
MARIO LA ROCCA
Data: 2022.10.07 13:42:29
+02'00'

Per Federfarma Sicilia: _____

Firmato digitalmente da: NICOLOSI GIOACCHINO
Data: 05/10/2022 09:47:22

Per Assofarm Sicilia: _____